

Pattinaggio Artistico San Mariano

Statuto

Assemblea 23 settembre 2004

Sommarario

Statuto	3
Art. 1 – Costituzione sede e denominazione.....	3
Art. 2 – Colori sociali.....	3
Art. 3 – Scopi, oggetto, finalità e durata	3
Art. 4 – Adesione ad altre organizzazioni.....	4
Art. 5 – Gruppi di Specialità	4
Art. 6– Soci	5
Art. 7 - Diritti dei Soci	6
Art. 8– Doveri dei Soci	6
Art. 9 - Sanzioni	7
Art. 10 - Cessazione della condizione di socio	7
Art. 11 – Provvedimenti disciplinari della F.I.H.P.	7
Art. 12 - Responsabilità dell’Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.H.P	8
Art. 14 – Assemblea.....	8
Art. 15 - Riunioni dell’Assemblea. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea ..	8
Art. 16 - Attribuzioni dell’Assemblea	10
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo.....	10
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio direttivo	11
Art. 19 - Presidente	13
Art. 20 - Presidente designato	13
Art. 21- Presidente onorario	13
Art. 22 - Vice Presidenti.....	14
Art. 23- Comitato di Presidenza	14
Art. 24 - Tesoriere	14
Art. 25 – Il Segretario	14
Art. 26 – Il Collegio dei Revisori.....	14
Art. 27 – Collegio arbitrale	15
Art. 28- Vincolo di giustizia - clausola compromissoria	15
Art. 29 - Commissione di designazione	15
Art. 30 - Disposizioni generali sulle cariche.....	15
Art. 31 - Votazioni per Referendum	16
Art. 32 - Disposizioni generali per le modalità di votazione e di convocazione	16
ARTICOLAZIONI INTERNE.....	18
Art. 33 - Sezioni	18
BILANCI E FONDO COMUNE	18
Art. 34 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo.....	18
Art. 35 – Fondo Comune - Entrate.....	19
Art. 36 - Modificazioni statutarie	19
Art. 37 - Scioglimento dell’Associazione	20
ART. 38- NORME DI ATTUAZIONE	20
Art. 39 - Rinvio.....	20
Norme transitorie	21

Statuto

Art. 1 – Costituzione sede e denominazione

Nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Pattinaggio Artistico San Mariano in sigla P.A.S.M.

L'associazione è volontaria, libera, indipendente, apartitica, senza fini di lucro, con durata illimitata e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, associativi, ricreativi e sociali senza discriminazioni di carattere politico, religioso o sociale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e si propone di favorire la pratica e la diffusione dello sport, in particolare di quello rotellistico.

L'associazione con sede presso la Società di Mutuo Soccorso – Circolo San Mariano – Via Cattaneo n. 30 – 06070 San Mariano di Corciano (Pg) aderisce alla F.I.H.P. - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, ne osserva lo Statuto ed in dipendenza di ciò acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci e, qualora permesso e per gli usi consentiti, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi.

L'associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sezioni o uffici in altri Comuni e località della Regione Umbria.

Art. 2 – Colori sociali

I colori distintivi dell'associazione sono giallo, blu e bianco.

Art. 3 – Scopi, oggetto, finalità e durata

L'associazione, nel rispetto delle disposizioni della F.I.H.P., persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere e sviluppare le attività del pattinaggio a livello dilettantistico e amatoriale;
- b) indire corsi di avviamento al pattinaggio, di attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- c) partecipare annualmente con i propri tesserati ad almeno un campionato nazionale per gruppi collettivi;
- d) organizzare squadre di pattinaggio per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

- e) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- f) gestire e/o realizzare impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

Inoltre l'associazione mediante specifiche deliberazioni potrà:

- I. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- II. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- III. organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi;
- IV. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- V. esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- VI. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale;

Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione può – occorrendo – acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili registrati, titolo, partecipazioni sociali, stipulare contratti di locazione, far parte di società o enti, contrarre mutui o obbligazioni di qualsiasi genere e specie.

Art. 4 – Adesione ad altre organizzazioni

L'associazione può aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale o provinciale aventi scopi identici od analoghi ai propri o con questi non incompatibili, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 5 – Gruppi di Specialità

Per il più efficace raggiungimento degli scopi statuari sono costituiti, in base alle attività esercitate all'interno dell'Associazione, dei "Gruppi di Specialità",

I Gruppi di Specialità concorrono al perseguimento dei fini statuari nell'ambito delle attività per cui sono costituiti, rappresentandone posizioni ed esigenze negli Organi statuari dell'Associazione ed hanno quindi funzioni consultive e di coordinamento senza autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria.

I singoli Gruppi di Specialità potranno stabilire particolari regolamenti interni che dovranno essere ispirati ai medesimi principi del presente Statuto (ivi comprese le relative norme e regolamenti di cui al successivo art. 38) e che

dovranno comunque essere ratificati da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6– Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto:

- 1) ordinari;
- 2) onorari;
- 3) sostenitori;
- 4) atleti;

I **Soci Ordinari** sono coloro che sono stati ammessi dal Consiglio direttivo a far parte dell'associazione e pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo stesso.

I **Soci Onorari** (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'associazione o per particolari meriti sportivi e sociali.

I Soci onorari godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e possono essere esonerati dal pagamento del contributo associativo.

I **Soci Sostenitori** sono *coloro i quali partecipano alla vita associativa*, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali. I Soci sostenitori versano una quota sociale almeno doppia di quella versata dai soci ordinari e godono di tutti i diritti riversati ai soci ordinari.

I **Soci Atleti** sono coloro che svolgono attività sportiva per l'associazione e al compimento del 18° anno d'età diventano naturalmente soci ordinari. I Soci Atleti possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota associativa. Essi godono di tutti i diritti propri dei soci ordinari fatta eccezione per il diritto di voto e salvo le limitazioni ulteriori fissate dal regolamento.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente dietro presentazione di richiesta scritta, contenente le generalità, la residenza e quanto altro richiesto dall'associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.

Coloro che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, il richiedente può chiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Direttivo stesso, che decide in modo inappellabile.

All'atto di ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'associazione di:

- un contributo d'iscrizione;
- un contributo annuale;
- eventuali contributi speciali.

Le determinazioni contributive, nonché tempi e modalità di erogazione, sono deliberate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti, neppure in forma indiretta.

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio direttivo, sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sei mesi comporta la radiazione del socio inadempiente deliberata dal Consiglio direttivo.

Ai soli fini dell'adesione, per anno si intende tra il periodo compreso tra il 1° ottobre e il successivo 30 settembre.

L'adesione si ritiene automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata o con altri mezzi che assicurino la prova del ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annualità.

Art. 7 - Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e dei Gruppi di Specialità, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ai soci atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età è riconosciuto solo diritto di voto passivo.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di utilizzare tutte le strutture ed i servizi offerti dalla Associazione.

Art. 8- Doveri dei Soci

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative, le disposizioni attuative dello stesso e le deliberazioni degli organi dell'associazione e delle sue articolazioni interne.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dall'associazione P.A.S.M. e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento dei dati anagrafici o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;

- versare i contributi associativi secondo modalità e termini fissati dall'associazione.

Art. 9 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza da cariche sociali;
- e) decadenza da incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di permanente o di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione e delle sue articolazioni interne.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 10 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso volontario, da comunicarsi all'Associazione nei termini previsti dal precedente art. 6;
- b) per disdetta del rapporto da parte dell'Associazione;
- c) per perdita dei requisiti di ammissione;
- d) per scioglimento dell'Associazione;
- e) per espulsione ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett. g).

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art. 11 – Provvedimenti disciplinari della F.I.H.P.

Gli organi di giustizia della F.I.H.P possono adottare provvedimenti a carico:

- a) dell'associazione;
- b) degli amministratori dell'associazione;
- c) dei tesserati F.I.H.P. dell'associazione.

Art. 12 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.H.P

L'associazione è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.H.P.

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) I Vice-Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori.

Decadono dalle cariche elettive di cui alla lett. b) coloro che non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell'interesse dell'associazione, secondo quanto disposto dal Consiglio direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori che ricoprono cariche sociali all'interno dell'associazione, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione, né di voto.

L'assemblea degli associati è sovrana.

Art. 15 - Riunioni dell'Assemblea. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea Generale é ordinaria o straordinaria; è straordinaria quella che ha per oggetto le materie di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del successivo art. 16.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri Vicepresidenti, con avviso spedito a mezzo posta ordinaria o attraverso altre

modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

La convocazione dell'assemblea può anche avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

L'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea. Presso la sede dell'Associazione è assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, la disponibilità di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso minimo di cinque giorni.

L'assemblea in seduta ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri Vicepresidenti.

I Revisori contabili partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

E' facoltà del Presidente dell'Associazione invitare a presenziare alla parte pubblica dell'Assemblea ordinaria Autorità e personalità della vita economica e sociale locale e del Paese.

Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio in regola con gli obblighi associativi e con diritto di voto. Ogni partecipante all'Assemblea non può far valere più di una delega.

Ogni socio partecipante all'Assemblea, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, *sia ordinaria che straordinaria*, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed essa è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati. L'assemblea, *sia in seduta ordinaria che straordinaria*, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio valgono le norme indicate agli articoli 36 e 37 del presente Statuto, non tenendosi conto delle astensioni e delle schede bianche

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso, nel caso in cui questo è consentito.

L'Assemblea elegge tre scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario nominato dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea vengono trascritti in apposito libro.

I verbali sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione e sono comunque, liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

La verbalizzazione notarile è obbligatoria solo nel caso di delibere assembleari di scioglimento dell'Associazione; in tutti gli altri casi è rimessa alla discrezionalità del Presidente. L'atto notarile è trascritto nel libro dei verbali assembleari.

Il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è riportato ai soci mediante affissione nella Sede dell'Associazione e/o pubblicazione sul sito Internet della Associazione.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere, il Presidente, il Presidente onorario e i Vice Presidenti, tranne quelli di diritto, approvando contestualmente gli indirizzi generali ed il programma di attività del Presidente stesso;
- b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio direttivo;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- e) approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;
- f) approvare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità dei contributi associativi;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto, per le materie di rispettiva competenza, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Collegio dei revisori.

Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare uno o più liquidatori.
- b) modificare il presente Statuto;

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 10 membri; possono essere eletti tutti i soci, esclusi i minori.

Sono componenti di diritto del Consiglio direttivo:

- a) Il Presidente;
- b) Il Presidente onorario
- c) I Vice Presidenti;
- d) I Past-Presidenti, purchè ancora soci;
- e) I Coordinatori dei Gruppi di Specialità;
- f) Il Presidente del Circolo di San Mariano;
- g) Almeno tre componenti eletti dall'Assemblea;
- h) I Revisori dei Conti

Il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare membri, scegliendoli tra i Soci, in aggiunta ai membri elettivi e di diritto.

Il Consiglio direttivo è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri Vicepresidenti, con avviso spedito a mezzo posta ordinaria o attraverso altre modalità di comunicazione che assicurino la certezza del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il candidato a Presidente ed i Vice Presidenti elettivi sulla base della procedura di cui al successivo art. 29;
- c) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- d) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- e) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari, prendere in esame tutte le questioni di carattere generale e dirigere l'attività dell'Associazione;
- f) deliberare le direttive generali per gli altri organi per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi sociali;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

- h) adottare le sanzioni previste dall' art. 9;
- i) deliberare o modificare norme regolamentari, di cui al successivo art. 38, per l'applicazione del presente Statuto e per l'organizzazione delle attività associative;
- j) determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione e la conduzione dei vari Gruppi di Specialità e decidere sulle domande di costituzione degli stessi, presentate dai soci;
- k) pronunciarsi sui ricorsi presentati dai soci in relazione all'inquadramento nei Gruppi di Specialità;
- l) istituire, accorpate o sopprimere i Gruppi di Specialità di cui al precedente art. 5;
- m) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- n) deliberare l'acquisto e l'alienazione di immobili; la partecipazione dell'Associazione a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari o internazionali, ovvero a società, consorzi ed enti vari; l'acquisto e l'alienazione di azioni o quote; la concessione di garanzie nell'ambito degli scopi statutari;
- o) istituire, accorpate o sopprimere le Sezioni di cui al successivo art. 33;
- p) deliberare su ogni altra questione ad essa specificatamente demandata dal presente Statuto o sottoposta dal Presidente.
- q) approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- r) deliberare i provvedimenti di radiazione degli associati e altri provvedimenti disciplinari.
- s) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- t) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione e sull'eventuale riesame delle stesse ai sensi del precedente art. 6;
- u) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- v) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- w) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- x) nominare e revocare il personale della Associazione, determinandone lo stato giuridico ed economico e fissandone l'organico;
- y) assegnare eventuali incarichi di consulenza, determinando il compenso;
- z) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere riconfermato senza limiti di mandato..

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, per la nomina, i nominativi dei membri delle Commissioni o Comitati consultivi, scegliendoli fra i Soci o fra terzi estranei all'Associazione particolarmente competenti nelle materie da trattare; nomina i Presidenti dei predetti Comitati e Commissioni.

Qualora il Presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Vicepresidente più anziano per età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro quattro mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo comunicazione a questo ultimo nella prima seduta.

Art. 20 - Presidente designato

Il Presidente designato viene votato dal Consiglio direttivo in base alle indicazioni della Commissione di Designazione.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi, individuando, tra di essi, il Vicepresidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea

L'Assemblea vota contestualmente con un'unica espressione di voto, il Presidente, il suo programma, i Vice Presidenti proposti e le relative deleghe affidate.

Art. 21- Presidente onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea fra personalità di rilievo che con la loro opera contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali.

Il Presidente Onorario resta in carica due anni e non ha limiti di mandato.

Partecipa di diritto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto a voto consultivo.

Art. 22 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da due Vice Presidenti. Tra di essi il Presidente individua e propone il Vicepresidente Vicario.

Le deleghe conferite ai Vicepresidenti, votate dall'Assemblea su proposta del Presidente, possono riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. I Vicepresidenti elettivi che vengano a mancare durante il biennio di carica, sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Consiglio direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 23- Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività associative è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'Associazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario senza particolari formalità.

Art. 24 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente, previo benestare del Consiglio direttivo, tra i membri del Consiglio direttivo medesima; cura la corretta gestione amministrativa e contabile della Associazione e del suo patrimonio.

Art. 25 – Il Segretario

Il segretario è nominato dal Presidente, previo benestare del Consiglio Direttivo, tra i membri del Consiglio direttivo medesima; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo stesso, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo medesima, presiede all'esazione delle entrate, alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati.

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; deve altresì essere eletto un sindaco supplente.

I sindaci, che nel proprio seno eleggono il presidente, durano in carica due anni, sono rieleggibili e hanno diritto di partecipare alle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il collegio sindacale:

- a) ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'assemblea sui controlli effettuati;

- b) esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del codice civile in quanto applicabili;
- c) deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

Art. 27 – Collegio arbitrale

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che insorgano con l'associazione per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 809 c.p.c. che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella normale competenza degli organi di giustizia federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure e il lodo si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 79, 80 e 81 dell'attuale statuto della F.I.H.P e quanto inoltre richiamato nel relativo Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 28- Vincolo di giustizia - clausola compromissoria

L'associazione dal momento dell'affiliazione e gli associati e gli atleti aggregati dal momento della loro ammissione all'associazione stessa sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria prevista nello statuto e nei regolamenti della F.I.H.P..

Art. 29 - Commissione di designazione

Al fine di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione dei soci, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti tra i soci che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla Consiglio direttivo, su una rosa di sei candidati, con voto limitato ad 1/3 degli stessi.

La Commissione sottopone alla Consiglio direttivo le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio direttivo quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari. Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Art. 30 - Disposizioni generali sulle cariche

Alle cariche sociali, eccezion fatta per quelle di Revisore contabile, possono accedere solo i soci dell'Associazione che diano piena affidabilità sotto il profilo

legale e morale, anche tenuto conto dei dettami dello statuto del CONI e dello statuto della F.I.H.P..

La carica di Presidente ha durata quadriennale e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Tutti gli incarichi hanno la durata di due anni e possono essere riconfermati senza limiti di mandato..

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto a compensi e/o rimborsi spese.

L'accesso a tutte le cariche direttive dell'Associazione (Presidenza, *Vice presidenza*, Consiglio direttivo, *Collegio dei Revisori*), è condizionato alla regolarità degli obblighi associativi del socio.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

E' fatto divieto a quanti rivestono cariche all'interno dell'Associazione, pena la decadenza dall'incarico stesso, di ricoprire cariche in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 31 - Votazioni per Referendum

Per tutte le materie disciplinate dal presente Statuto, eccezione fatta per quelle relative alle elezioni alle cariche associative e per le attribuzioni previste dall'art.16 relativamente all'Assemblea Straordinaria, potranno essere indette votazioni mediante "referendum".

Le deliberazioni prese per referendum sono valide se vi partecipa la maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai Soci e se la proposta riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 32 - Disposizioni generali per le modalità di votazione e di convocazione

Le modalità di votazione degli Organi e degli Organismi associativi collegiali - a voto segreto, per alzata di mano, per appello nominale - sono stabilite dai rispettivi Presidenti o Coordinatori.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede inderogabilmente mediante votazione segreta, sulla base delle candidature espresse dai componenti dell'Organo competente alla elezione, previa nomina di due scrutatori.

La richiesta di convocazione può essere presentata dal 25 per cento dei componenti gli Organi collegiali, salvo quanto altrimenti disposto.

La stessa percentuale può altresì richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Riguardo alle modalità di convocazione, svolgimento e deliberazioni assunte nelle riunioni, qualora non stabilito diversamente nei precedenti articoli di questo Statuto, devono essere osservate le seguenti norme:

- a) la convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o altro mezzo che assicuri la certezza del ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni;
- b) l'avviso contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea. Presso la sede dell'Associazione e/o sul sito Internet dell'Associazione è assicurata, con sufficiente anticipo rispetto alle singole riunioni, la disponibilità di adeguata documentazione circa gli argomenti da trattare;
- c) Eventuali proposte dei soci devono essere comunicate al Presidente in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione;
- d) La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dal Presidente;
- e) è facoltà del Presidente dell'Associazione invitare a presenziare Autorità e personalità della vita economica e sociale locale e del Paese;
- f) la riunione è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci invitati tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione si intende costituita in seconda convocazione ed essa è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati;
- g) ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio in regola con gli obblighi associativi e con diritto di voto; Ogni partecipante non può far valere più di una delega;
- h) ogni socio partecipante all'Assemblea, in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi associativi, ha diritto ad un voto
- i) le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, non tenendosi conto delle astensioni e delle schede bianche;
- j) in caso di parità di voti la proposta si intende respinta;
- k) le deliberazioni della riunione vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario nominato dall'Assemblea;
- l) i verbali dell'Assemblea vengono trascritti in apposito libro;

- m) i verbali sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione e sono comunque, liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea;
- n) il contenuto delle deliberazioni delle riunioni, è riportato ai soci mediante affissione nella Sede dell'Associazione e/o pubblicazione sul sito Internet della Associazione.

ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 33 - Sezioni

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere costituite Sezioni di questa in altri Comuni o località della provincia, con giurisdizione territoriale determinata dal Consiglio Direttivo medesimo.

La Sezione svolge funzione consultiva per gli interessi dei soci che operano nel territorio di competenza e coordina con l'Associazione gli interventi opportuni.

Presidente della Sezione è un socio che svolga attività nell'ambito territoriale della Sezione.

Il Presidente della Sezione è nominato dalla Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e può essere rieletto senza limiti di mandato.

Il Presidente di Sezione è coadiuvato nello svolgimento dell'attività di competenza della Sezione da un Consiglio Direttivo i cui componenti, nel numero proposto dal Presidente stesso, sono eletti dall'Assemblea di Sezione.

Nell'Assemblea di Sezione, ciascun socio che svolga attività nell'ambito territoriale della Sezione ha diritto ad un voto. E ammessa la facoltà di delega ad altro socio, ma ciascun socio non può avere più di una delega.

Il Presidente della Sezione fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

BILANCI E FONDO COMUNE

Art. 34 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, mentre il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce

I bilanci sono presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alla approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo ne può autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base e nei limiti delle previsioni dell'ultimo bilancio preventivo approvato.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere depositati presso l'Associazione a disposizione degli associati aventi diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata per la Assemblea.

I bilanci vengono predisposti ispirandosi agli schemi previsti dall'apposito Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Fondo Comune - Entrate

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di partecipazione al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione spetta al Consiglio direttivo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposti dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Art. 36 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Assemblea in sede straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di tanti voti che rappresentino almeno 1/2 di quelli complessivamente spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi di quelli presenti.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con l'intervento di tanti voti che rappresentino almeno un quinto di quelli complessivamente spettanti a tutti i soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi di quelli presenti.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione possono avvenire:

- a) di diritto quando l'associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
- b) per delibera dell'assemblea con le modalità di seguito previste.

Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, con l'intervento di almeno 4/5 dei soci e con tanti voti che rappresentino almeno i 3/4 di quelli spettanti ai soci presenti.

Tale Assemblea, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, che dovranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge.

Al termine della liquidazione, è riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione e per la specifica destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 38- NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Associazione sono contenute:

- a) nel Regolamento Interno;
- b) nei regolamenti Interni dei Gruppi di Specialità
- c) nei Regolamento Attività Allenatrici;
- d) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto nonché del C.O.N.I e della F.I.H.P.

Norme transitorie

Al fine di rispettare le scadenze previste dal precedente Statuto e di dare attuazione al presente Statuto in materia di elezione degli Organi sociali, il Presidente ed i soci che rivestono cariche direttive, rimarranno in carica fino al rinnovo.

Fino a quando l'assemblea e gli organi competenti non avranno emanato e diramato il nuovo statuto e i regolamenti restano provvisoriamente in vigore quelle norme statutarie e regolamentari contenute nello statuto e nel regolamento interno precedenti, non ripetute e che rimarranno, anche dopo, valide ove non siano in conflitto con le disposizioni del nuovo statuto e del regolamento.